

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

**Pallamano**

**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N.16 del 04/01/2023**

Giudice Sportivo Nazionale  
Corte Sportiva d'Appello  
Tribunale Federale  
Corte Federale di Appello



**Comunicato Ufficiale Nr. 16 del 04/01/2023****SERIE A1 FEMMINILE**

<b>8 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
48909	07/12/2022	CELLINI PADOVA - SECURFOX FERRARA	27 - 22

<b>11 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
48929	10/12/2022	SECURFOX FERRARA - JOMI SALERNO	21 - 36
48925	10/12/2022	BRIXEN SUDTIROL - TUSHE PRATO	47 - 22
48930	10/12/2022	CASALGRANDE PADANA - ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	24 - 21
48926	10/12/2022	CASSANO MAGNAGO - CASSA RURALE PONTINIA	26 - 27
48927	10/12/2022	AC LIFE STYLE ERICE - CELLINI PADOVA	25 - 20
48928	10/12/2022	STARMED TMS TERAMO - MEZZOCORONA	22 - 27
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSA RURALE PONTINIA	20	11	10	0	1	347	280	0
JOMI SALERNO	19	11	9	1	1	345	263	0
AC LIFE STYLE ERICE	18	11	9	0	2	331	242	0
BRIXEN SUDTIROL	15	11	7	1	3	358	295	0
CASSANO MAGNAGO	12	11	6	0	5	306	282	0
CASALGRANDE PADANA	12	11	6	0	5	294	288	0
SECURFOX FERRARA	10	11	5	0	6	328	351	0
CELLINI PADOVA	9	11	4	1	6	300	312	0
TUSHE PRATO	8	11	4	0	7	284	340	0
MEZZOCORONA	5	11	2	1	8	282	347	0
ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	2	11	1	0	10	264	329	0
STARMED TMS TERAMO	2	11	1	0	10	264	374	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 16 del 04/01/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone A**

<b>1 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50952	17/12/2022	PALAZZOLO - BELLUNO MONDO SPORT	34 - 19
50953	17/12/2022	TRIESTE - ARCOM	26 - 20
50954	17/12/2022	VENPLAST DOSSOBUONO - METELLI COLOGNE	23 - 25
50950	17/12/2022	TORRI - MALO	20 - 19
50955	17/12/2022	ARCOBALENO - CASSANO MAGNAGO	22 - 27
50951	17/12/2022	SALUMIFICIO RIVA MOLTENO - VIGASIO	25 - 24
50956	17/12/2022	SPARER EPPAN - SAN VITO MARANO	35 - 23
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SPARER EPPAN	28	14	14	0	0	462	365	0
TRIESTE	24	14	11	2	1	382	301	0
ARCOM	21	14	10	1	3	388	335	0
CASSANO MAGNAGO	19	14	9	1	4	367	339	0
TORRI	18	14	9	0	5	400	356	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	18	14	8	2	4	389	366	0
METELLI COLOGNE	18	14	9	0	5	377	374	0
MALO	14	14	7	0	7	407	404	0
PALAZZOLO	13	14	6	1	7	376	368	0
VIGASIO	8	14	4	0	10	373	413	0
BELLUNO MONDO SPORT	6	14	1	4	9	362	430	0
VENPLAST DOSSOBUONO	4	14	0	4	10	364	410	0
ARCOBALENO	3	14	1	1	12	308	409	0
SAN VITO MARANO	2	14	0	2	12	319	404	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 16 del 04/01/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone B**

<b>1 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51136	17/12/2022	CAMERANO - TAVARNELLE	39 - 23
51132	17/12/2022	CHIARAVALLE - PRATO	40 - 32
51137	17/12/2022	COLD POINT PARMA - PRESTITER PESCARA	33 - 25
51133	17/12/2022	MACAGI CINGOLI - MONTEPRANDONE	33 - 25
51138	17/12/2022	LIONS TERAMO - GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	16 - 32
51134	17/12/2022	VERDEAZZURRO - BOLOGNA UNITED	28 - 25
51135	17/12/2022	PANTAREITALIA MODENA - TECNOCEM SAN LAZZARO	27 - 34
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MACAGI CINGOLI	28	14	14	0	0	498	321	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	25	14	12	1	1	451	351	0
TECNOCEM SAN LAZZARO	23	14	11	1	2	447	377	0
CHIARAVALLE	20	14	9	2	3	442	407	0
CAMERANO	19	14	9	1	4	442	374	0
VERDEAZZURRO	17	14	8	1	5	417	402	0
BOLOGNA UNITED	11	14	8	0	6	396	371	5
PANTAREITALIA MODENA	11	14	5	1	8	381	410	0
COLD POINT PARMA	10	14	4	2	8	403	426	0
PRATO	8	14	3	2	9	353	401	0
LIONS TERAMO	6	14	2	2	10	340	427	0
TAVARNELLE	5	14	2	1	11	364	455	0
PRESTITER PESCARA	5	14	1	3	10	312	457	0
MONTEPRANDONE	3	14	1	1	12	382	449	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

**Comunicato Ufficiale Nr. 16 del 04/01/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone C**

<b>3 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51292	18/12/2022	ARETUSA - GENEALANZARA 2012	26 - 34
51293	17/12/2022	IL GIOVINETTO - DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	37 - 22
51294	17/12/2022	ORLANDO HAENNA - KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	36 - 30

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
GENEALANZARA 2012	18	9	9	0	0	345	268	0
CUS PALERMO	11	8	5	1	2	267	257	0
IL GIOVINETTO	10	9	5	0	4	305	287	0
ORLANDO HAENNA	9	8	4	1	3	276	266	0
DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	7	9	3	1	5	266	305	0
ARETUSA	5	9	2	1	6	267	301	0
KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	0	8	0	0	8	235	277	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale****- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA: ARETUSA – GENEALANZARA 2012 del 18.12.2022**

**ARETUSA: AMMENDA DI € 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA/00)** per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che al termine dell'incontro invadevano il campo tentando di aggredire alcuni componenti della squadra ospite, tentativo che falliva grazie al fattivo intervento della dirigenza della squadra di casa (art. 15 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti****- SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE -****GARA: IL GIOVINETTO – DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA del 17.12.2022**

**IL GIOVINETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 100,00 (CENTO/00)** per l'inottemperanza all'uso della piattaforma del live ticher (Vademecum 2022/2023 pag.58)

## **SUPERCOPPA MASCHILE**

<b>NR. GARA</b>	<b>DATA</b>	<b>INCONTRO</b>	<b>RISULTATO</b>
58119	21/12/2022	CONVERSANO – RAIMOND SASSARI	30 - 29

## **SUPERCOPPA FEMMINILE**

<b>NR. GARA</b>	<b>DATA</b>	<b>INCONTRO</b>	<b>RISULTATO</b>
58118	21/12/2022	BRIXEN SUDTIROL – JOMI SALERNO	21 - 22

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Avv. Riccardo Aquilanti**

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**Procedimento n° 07/2022 C.S.A.**

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 16.30 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società SSD Verdeazzurro srl** in persona del sig. **Salvatore Farina**, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata sul C.U. n. 13 del 30.11.2022 gara n. 51117 Verdeazzurro – Prestiter Pescara, del 26 novembre 2022, serie A2 maschile,

### **premessato che**

- o è presente per la società reclamante, come da delega in atti, la Vicepresidente sig.ra Luana Sanna si riporta ai motivi del reclamo significando che non si contesta la realizzazione della rete da parte della Prestiter Pescara ma la tardività dell'assegnazione di detto evento da parte della coppia arbitrale al termine della gara prima di chiudere il referto
- o non è presente alcuno per la società ASD Polisportiva Ogan Pescara che in data 9 dicembre 2022 ha inteso costituirsi
- o è stato ammesso quale mezzo di prova il video parziale della gara de qua prodotto dalla Società ASD Polisportiva Ogan Pescara

### **rilevato che**

la Società proponente il reclamo ha chiesto

- in via principale

- la riforma del referto arbitrale annullando la modifica apportata al risultato sul referto assegnando la vittoria così come decretato sul campo
  - in subordine
- la ripetizione della gara de qua per errore tecnico.

La Società resistente ha chiesto

- di confermare l'omologazione della gara de qua così come deciso dal Giudice Sportivo Nazionale con il C.U. n. 13 del 30.11.2022

**considerato che**

- o la società reclamante sostiene che non vi siano stati errori nel conteggio delle reti segnate anche alla luce del fatto che nessuna anomalia è stata riscontrata nell'aggiornamento del tabellone;
- o la società reclamante sostiene che anche qualora ci fosse stato un errore nel conteggio delle reti questo non può essere corretto a gara terminata;
- o la società resistente sostiene che il risultato della gara è quello certificato dai direttori di gara alla chiusura del referto e che il Giudice Sportivo Nazionale non ha inteso assumere alcun provvedimento in tal senso procedendo all'omologazione della stessa con il risultato di 27-27;
- o la società resistente sostiene che l'odierna società reclamante avrebbe dovuto adire il Giudice Sportivo Nazionale prima che la gara fosse omologata e non la Corte Sportiva d'Appello;
- o la società resistente anche al fine di rivalutare quanto accaduto ha prodotto il video parziale che documenta gli ultimi cinque minuti di gioco della gara significando che si tratta di un video parziale poiché al termine della partita la società SSD Verdeazzurro srl provvedeva all'eliminazione del video integrale dalla propria pagina Facebook;
- o per i giudizi pendenti innanzi alla Corte Sportiva possono prodursi nuovi documenti e tenuto conto della circostanza la Corte ha ritenuto opportuno prendere visione dei video prodotto dalla società ASD Polisportiva Ogan Pescara, non ha invece inteso acquisire come mezzo di prova il video della gara prodotto dalla società SSD Verdeazzurro srl in quanto pervenuto solo in data 18 dicembre u.s. e quindi tardivamente rispetto a quanto disposto dall'art. 47 comma 10 del Regolamento Giustizia Disciplina;



- o dalla visione del filmato prodotto dalla società ASD Polisportiva Ogan Pescara è stato possibile verificare che il gol oggetto di rettifica da parte dei direttori di gara è stato effettivamente e regolarmente segnato dall'atleta n. 2 della Prestiter Pescara tanto è vero che l'arbitro inquadrato convalida il gol e gli atleti del Verdeazzurro riprendono il gioco, come da regolamento, dal centro del campo;
- o sulla base dei documenti e dei mezzi di prova acquisiti da questa Corte non vi sono elementi valutabili per verificare l'incidenza ipotetica che l'aggiornamento tardivo del risultato abbia influito ragionevolmente sulla tattica di gioco intrapresa dalla società SSD Verdeazzurro;
- o che dal referto di gara emerge un risultato di parità

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello:

- o **rigetta il reclamo**, e **conferma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale con il C.U. n. 13 del 30.11.2022;
- o deposita contestualmente la motivazione;
- o manda alla segreteria per i relativi ulteriori incumbenti.

Roma, 19 dicembre 2022.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI - Componente

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**Procedimento n° 08/2022 C.S.A.**

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Il giorno 14 dicembre 2022, alle ore 18.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Cristiana TORRE - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Simone CICCHINELLI - Componente supplente

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD Pallamano Camerano** in persona del sig. **Massimo Albamonte**, avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n. 7 del 07.12.2022 gara n. 53500 USD Pallamano Chieti – APD Pallamano Camerano, serie B maschile, del 4 dicembre 2022

### **premessato che**

- o non è presente alcuno per la società ricorrente
- o è stato ammesso quale mezzo di prova il video della gara de qua prodotto dall'odierna Società reclamante;

### **rilevato che**

la Società proponente il reclamo ha chiesto

- la revoca e/o la riduzione delle sanzioni inflitte all'atleta Alessandro Vagnoni e al tecnico Davide Campana

### **considerato che**

- o la società reclamante sostiene che nessun pugno veniva sferrato da Alessandro Vagnoni al giocatore avversario n. 22 della Pallamano Chieti e che lo stesso si limitava a poggiare nervosamente la mano sul torso dell'avversario per allontanarlo, dopo essere stato colpito in faccia più volte dal

medesimo avversario, il quale non lamentava nessun dolore all'azione di Vagnoni ma rispondeva al gesto con un applauso provocatorio;

- la società, in ordine alla posizione dell'allenatore Davide Campana, rappresenta che lo stesso entrava in campo con l'intento di verificare la gravità dell'infortunio del giocatore riverso a terra a seguito di un fallo subito e che lo stesso a fine gara mostrava agli arbitri il video dell'incontro al solo scopo di evitare che gli stessi riferissero circostanze errate nel referto.
- la società anche al fine di rivalutare quanto accaduto ha prodotto il video che documenta lo svolgimento della gara;
- per i giudizi pendenti innanzi alla Corte Sportiva possono prodursi nuovi documenti e tenuto conto della circostanza la Corte ha ritenuto opportuno prendere visione dei video;
- da tale operazione è stato possibile verificare che:
  - effettivamente dalle immagini della gara visionate non si rileva la presenza di un pugno sferrato dall'atleta Vagnoni, bensì, piuttosto, un fallo di reazione di quest'ultimo che, nervosamente, ha spintonato da dietro il giocatore n. 22 della squadra avversaria, il quale rimaneva regolarmente in piedi.
  - Sempre dalle immagini visionate, in ordine alla posizione del tecnico Campana, si evince che effettivamente lo stesso, senza alcuna autorizzazione da parte degli arbitri, si introduceva nel campo di gioco.
- Come riportato dagli arbitri a referto, il tecnico Davide Campana nel post gara si introduceva nello spogliatoio degli arbitri con il video del match cercando di far cambiare idea agli arbitri sul rapporto scritto in riferimento alla vicenda Vagnoni.
- Le medesime circostanze possono essere apprezzate ai fini d'una parziale complessiva rivalutazione *in melius*, con conseguente applicazione, di una dosimetria sanzionatoria meno severa, che la Corte ritiene di adottare nei confronti della società APD Pallamano Camerano rispetto a quella già adottata dal Giudice Sportivo Territoriale,

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello:

- o **accogliendo parzialmente il reclamo**, in **riforma** della decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale in data 7 dicembre 2022, commina
  - la sanzione della **squalifica per una giornata effettiva** di gara all'atleta **Alessandro Vagnoni** che non essendo stato iscritto alla gara n. 53507 APD Pallamano Camerano – Chiaravalle deve intendersi scontata;
  - la sanzione della **squalifica per due giornate effettive** di gara al tecnico Davide Campana, di cui una già scontata non essendo stato iscritto alla gara n. 53507 APD Pallamano Camerano – Chiaravalle ed un'altra ancora da scontare nel campionato di serie B;
- o deposita contestualmente la motivazione;
- o manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombenti.

Roma, 14 dicembre 2022.

F.to Avv. Cristiana TORRE - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Simone CICCHINELLI - Componente supplente